

Sentenza n. 3285/2020 pubbl. il 14/10/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**TRIBUNALE DI CATANIA**

**Sezione Quarta Civile**

Il **Tribunale di Catania, sezione quarta civile**, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. \_\_\_\_\_ posta in decisione, previ gli incumbenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 giugno 2020;

**promossa da**

**attrice**

**contro**

**convenuta contumace**

**OGGETTO: Restituzione somme. Mutuo fondiario.**

pagina 1 di 6

Firmato Da: MARINO GIORGIO Emesso Da: ARUBAFEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 620beaa490da67a8f0ac795b563e05dc



Sentenza n. 3285/2020 pubbl. il 14/10/2020

#### Conclusioni

Il procuratore dell'attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.

#### Svolgimento del processo

Con atto di citazione (in riassunzione a seguito di rigetto del g.e. dell'istanza di sospensione dell'esecuzione già avviata con pignoramento immobiliare) notificato in data 21.6.2019 conveniva in giudizio avanti questo Tribunale scarl esponendo di avere stipulato in data 30.10.2010 con la convenuta contratto di mutuo fondiario per la somma di € 180000.00.

Rilevava che i tassi applicati erano indeterminati ed in violazione legge 108/96.

La Banca non si costituiva in giudizio.

All'udienza del 9.6.2020 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.

Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Il tasso di mora – isolatamente considerato – rispetta il tasso soglia per come individuato dalle Istruzioni della Banca d'Italia, come peraltro emerge anche da quanto in precedenza esposto.

Ebbene, è noto che le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi

pagina 2 di 6

Firmato Da: MARINO GIORGIO/Ennesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - ING CA 3 - Serial#: 620beea490ac7a8f1a337951b03e05dc



Sentenza n. 3285/2020 pubbl. il 14/10/2020

(TEGM) da parte della Banca D'Italia non hanno mai tenuto conto degli interessi di mora perché gli stessi non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.

Quindi, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori e per evitare il confronto tra grandezze disomogenee (TAEG applicato al cliente, comprensivo di interessi moratori, e TEGM non comprensivi della mora), la Banca d'Italia (circolare del 3 luglio 2013) adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.

Non si tratta di applicare circolari amministrative, anziché la legge ma di prendere definitivamente coscienza che, rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all'entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall'entità del finanziamento, essendo legati invece all'entità dell'inadempimento (Tribunale Cremona, ordinanza del 9 gennaio 2015). In definitiva, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti (in questi

pagina 3 di 6

Firmato Da: MARINO GIORGIO/Enesso Da: ARIUBAPEC S.P.A. - ING CA 3 - Serial#: 620beea490ac7a8f1aa379c1b3ae05dc



Sentenza n. 3285/2020 pubbl. il 14/10/2020

sensi anche Trib. Verona 30.4.2014; Trib. Padova 23.9.2014; Trib. Pescara 20.10.2015; Trib. Lanciano 14.3.2016). Ed allora, tornando al caso che ci occupa, il valore del tasso soglia alla stipula del mutuo era pari a 7.155% che, ai fini della verifica che qui interessa ed in applicazione degli esposti principi, deve essere maggiorato di 2,1 punti, per cui diventa pari a 9.25%. E poiché gli interessi moratori convenuti dalle parti sono pari a 7.350%, deve ritenersi che gli stessi non siano usurari e ciò anche a prescindere dalla riferita maggiorazione.

Questo Giudice, infatti, ritiene di non potere condividere quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recentissima ord. N.27442 del 30.10.2018 in punto alla applicabilità delle soglie fissate dai DM trimestrali non solo agli interessi corrispettivi, ma anche a quelli moratori. L'assunto del Supremo Collegio, invero, non convince in quanto: 1) è assolutamente normale e logico che gli interessi previsti per i casi di inadempimento totale o parziale del cliente siano superiori rispetto a quelli che rappresentano la normale remunerazione spettante alla banca a titolo di corrispettivo per i servizi resi; 2) l'estensione anche agli interessi moratori delle soglie fissate dai DM trimestrali adottati ex L.108/96 non risulta fondata su alcun dato normativo; 3) l'art. 644, comma primo, c.p., incriminando la sola dazione o promessa di interessi usurari "in corrispettivo di una prestazione di denaro", implicitamente limita il campo applicativo delle norme antiusura agli interessi corrispettivi.

Non può poi non essere rilevato che – per come già osservato dalla giurisprudenza di merito – che di nessun rilievo può essere ricostruzione di un "tasso effettivo di mora" (TEMO), che muove dal presupposto di sommare

pagina 4 di 6

Firmato Da: MARINO GIORGIO/Ennesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - ING CA 3 - Serial#: 620beea490ac7a8f1a37951b3ae05dc



Sentenza n. 3285/2020 pubbl. il 14/10/2020

spese ed oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di tasso annuo effettivo globale (taeg), senza tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore (cfr. Trib. Milano 28.4.2016; Trib. Milano 16.2.2017).

In relazione alle contestazioni attinenti esclusivamente alla indeterminabilità del tasso di interesse applicato, per essere strettamente collegato all'andamento dell'Euribor va osservato quanto segue: come già rilevato da parte della giurisprudenza di merito nel contratto di mutuo è irrilevante la mancata indicazione in contratto del coefficiente del divisore Euribor per cui non si determina alcuna violazione degli articoli 1345, 1418 e 1284 del Codice Civile. Il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultralegali, prescritta dall'art. 1284 cod. civ., viene ritenuto soddisfatto anche "per relationem" non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito (cfr. Trib. Sondrio 30.05.2016). Il Tribunale di Milano con sentenza 7884/16 ha poi fatto chiarezza sia in ordine al profilo di indeterminatezza del tasso che a quello (anche qui exceptio, seppur in modo del tutto generico) di illecità del tasso di riferimento perché frutto di intesa da parte delle banche. *In particolare si è rilevato come le contestazioni in punto asserita violazione della legge n. 287/1999 fossero del tutto generiche e non supportate da adeguati riscontri probatori. Infatti, "l'onere alla prova di un illecito*

pagina 5 di 6

Firmato Da: MARINO GIORGIO/Enesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - ING CA 3 - Serial#: 620beea490ac7a8f8a379c1b03e05dc



Sentenza n. 3285/2020 pubbl. il 14/10/2020

antitrust grava sulla parte che ne assume l'esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia già stato oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato". Inoltre, secondo il Tribunale milanese, il tasso di interesse non poteva considerarsi indeterminato, atteso che "gli interessi corrispettivi sono fissati con rinvio per relationem al tasso Euribor a tre mesi, che costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione (...) e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca convenuta".

Nulla sulle spese attesa la contumacia della convenuta.

***P.Q.M.***

Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da

contro \_\_\_\_\_ disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:

1. **rigetta** la domanda di parte attrice;
2. **nulla sulle spese.**

Così deciso in Catania, addì 7 ottobre 2020

**IL GIUDICE ISTRUTTORE**

**(dott. Giorgio Marino)**

pagina 6 di 6

Firmato Da: MARINO GIORGIO/Ennesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - ING CA 3 - Serial#: 620beea490ac7a8f1a37951b03e05dc

